



Fondazione
Teatro della Fortuna

FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTUNA

STATUTO

Indice generale

Art. 1 Costituzione – denominazione – sede - scopi.....	3
Art. 2 Attività strumentali, accessorie e connesse - vigilanza.....	4
Art. 3 Strutture – patrimonio – fondo di gestione.....	4
Art. 4 Esercizio finanziario annuale e pluriennale.....	5
Art. 5 Membri della Fondazione.....	6
Art. 6 Socio Promotore Primo Fondatore. Soci Fondatori. Socio Benemerito.....	6
Art. 7 Soci	6
Art. 8 Soci Sponsor, Sponsor Tecnici e Amici della Fondazione.....	7
Art. 9 Esclusione e recesso.....	7
Art. 10 Documenti normativi e programmatici.....	7
Art. 11 Organi della Fondazione.....	8
Art. 12 Consiglio di Amministrazione	8
Art. 13 Presidente e Vicepresidente.....	11
Art. 14 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.....	11
Art. 15 Il Sovrintendente.....	11
Art. 16 Il Direttore Amministrativo e Personale.....	13
Art. 17 Assemblea Generale dei Soci.....	13
Art. 18 Il Collegio dei Sindaci Revisori.....	13
Art. 19 Revisione e Modifica dello Statuto.....	14
Art. 20 Clausola arbitrare.....	14
Art. 21 Scioglimento.....	14
Art. 22 Norma transitoria e clausola di rinvio	15

Art. 1 Costituzione – denominazione – sede - scopi

1. E' istituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione denominata "Teatro della Fortuna di Fano" con sede in Fano. E' priva di scopo di lucro.
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dall'art. 1 del D.P.R. 10.2.2000 n. 361. La Fondazione è pertanto disciplinata dal D.P.R. 2000/361 e sue successive modificazioni ed integrazioni, dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Fano che ne è socio promotore e primo fondatore.
4. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine storico culturale del Teatro, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentirne e/o concederne l'uso per iniziative e operazioni commerciali coerenti con le finalità della Fondazione stessa.
5. La Fondazione ha durata illimitata.
6. La Fondazione si propone di sostenere ed incrementare l'attività dello spettacolo dal vivo in genere, l'attività di gestione e produzione nel Teatro della Fortuna e in altri luoghi deputati allo spettacolo messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale o da altre istituzioni pubbliche o private o acquisiti tramite conferimento di patrimonio o specifico contratto di servizio. In particolare la Fondazione si adopererà a programmare, promuovere, valorizzare l'attività di prosa, di danza, di musica e dell'arte espressiva in genere, secondo un progetto artistico integrato di produzione ed ospitalità, formazione e gestione di esercizio che esalti la partecipazione e la qualità della proposta culturale a beneficio dell'intera collettività, anche coordinando la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali e teatrali in genere.
7. La Fondazione provvederà inoltre a:
 - garantire il funzionamento, la gestione e l'amministrazione del Teatro della Fortuna di Fano;
 - promuovere la formazione di personale culturale, tecnico, organizzativo in grado di soddisfare le esigenze del teatro garantendo professionalità e continuità di azione;
 - gestire in modo efficace i diversi programmi di spettacolo razionalizzando le risorse a disposizione, anche in sinergia con le realtà operanti nel territorio;
 - promuovere ed incentivare produzioni che valorizzino la specificità del Teatro della Fortuna e delle personalità della cultura fanesi e non, in particolare nel nome di Giacomo Torelli e Ruggero Ruggeri;
 - stimolare ed incentivare tutte quelle attività legate alla formazione ed all'incremento del pubblico in rapporto con la scuola, le associazioni locali e le realtà culturali cittadine professionali e non;
 - valorizzare le tradizioni culturali della città di Fano e, in particolare, quella del Carnevale in collaborazione con altri enti e istituzioni;

- perseguire un'attività che conduca al più ampio coinvolgimento di realtà professionali, in particolare delle Marche, possibilmente riconosciute dal Ministero e dalla Regione.
8. la Fondazione può mettere a disposizione dei Soci le proprie competenze e professionalità per l'attuazione di loro progetti artistici e culturali. Spetta al Consiglio d'Amministrazione valutarne l'opportunità e la compatibilità con le attività istituzionali della Fondazione.
 9. Le finalità della Fondazione si possono esplicitare in Italia e all'estero con particolare riferimento al territorio della Regione Marche.

Art. 2 Attività strumentali, accessorie e connesse - vigilanza

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
 - stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - promuovere ed organizzare le manifestazioni, i convegni, gli incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un reciproco contatto tra la Fondazione ed il mondo teatrale e culturale;
 - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla produzione teatrale (depliant, gadget, poster, ecc.), anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
 - svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. La Regione Marche vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 10.2.2000, n. 361.

Art. 3 Strutture – patrimonio – fondo di gestione

1. La Fondazione utilizza, per il perseguimento delle finalità statutarie, le strutture del Teatro comunale della Fortuna di Fano di cui dispone secondo quanto stabilito da specifico Contratto d'Uso del Teatro (CUT) stipulato tra il Comune di Fano e la Fondazione. Tale contratto d'uso potrà anche stabilmente regolare i rapporti in merito ad altre strutture messe a disposizione dal Comune di Fano per il

- raggiungimento degli obiettivi statuari della Fondazione e per l'adempimento delle linee di politica culturale previste dal COSP (Contratto di Servizio Programmatico).
2. Indipendentemente dal contratto d'uso la Fondazione potrà comunque utilizzare, definendone di volta in volta le modalità con apposito atto scritto, altre strutture idonee allo svolgimento della propria attività tra quelle che possono essere messe a disposizione dal Comune di Fano o da altri enti o istituzioni.
 3. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori, da altri soci, o da terzi in genere;
 - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - dalle elargizioni fatte da enti o da privati o da terzi in genere con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
 - da contributi espressamente attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da altri enti in genere;
 - da quote esuberanti del fondo di gestione che, con delibera del CDA, siano destinate ad incrementare il Patrimonio.
 4. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti Territoriali o da altri enti Pubblici o da altri enti in genere;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - dai contributi dei Soci o da particolari accordi e/o convenzioni stabiliti tra i Soci e la Fondazione e approvati dal Consiglio di Amministrazione.
 5. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 4 Esercizio finanziario annuale e pluriennale

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di ogni anno va convocato il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, previa illustrazione all'Assemblea Generale dei Soci che potrà esprimere pareri ed osservazioni di cui il C.d.A. potrà tener conto, pur non determinando essi alcun vincolo in merito all'approvazione dello stesso. Qualora ricorrano particolari ragioni od esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Fondazione, potrà essere previsto un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
2. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione previa illustrazione all'Assemblea dei Soci che potrà esprimere pareri ed osservazioni di cui il C.d.A. potrà tener conto, pur non determinando essi alcun vincolo in merito all'approvazione dello stesso. L'organo di sorveglianza potrà

prenderne visione presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data di approvazione e redarre apposita relazione da allegare al bilancio.

3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per la costituzione di fondi di riserva appositamente istituiti dal C.d.A. Con tali fondi di riserva potranno essere coperte eventuali perdite ovvero potranno essere utilizzati per potenziare le attività della Fondazione.
4. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Ogni anno il Presidente illustra al Consiglio Comunale il Bilancio della Fondazione.
6. Con la stessa tempistica e modalità di approvazione del bilancio di previsione annuale, il C.d.A. approva il Bilancio triennale.

Art. 5 Membri della Fondazione

1. Sono membri della Fondazione tutti i soci così come definiti ai successivi art. 6 e 7.
2. Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione delle proposte di adesione dei Soci.
3. I benefit di partecipazione alla vita sociale della Fondazione sono stabiliti ed approvati dal C.d.A.

Art. 6 Socio Promotore Primo Fondatore. Soci Fondatori. Socio Benemerito.

1. E' Socio Promotore della Fondazione il Comune di Fano. Esso ne è anche il primo fondatore e colui che ha promosso l'iniziativa che ha portato alla sua costituzione.
2. All'atto della Costituzione della Fondazione, il Comune di Fano ha versato nel fondo di dotazione la somma di euro 100.000. Tutti i successivi contributi annuali confluiranno nel fondo di gestione salvo diverse determinazioni del C.d.A. in relazione ad eventuali perdite di gestione o a particolari necessità di incremento del Patrimonio.
3. Il contributo del Comune di Fano è determinato annualmente dall'amministrazione comunale e recepito all'interno del COSP così come stabilito al successivo art. 10.
4. Il Comune di Fano provvede a determinare nei bilanci pluriennali gli importi dei contributi minimi da versare alla Fondazione Teatro nonché le spese necessarie per le manutenzioni ordinarie e straordinarie; queste ultime sono effettuate a cura del Comune.
5. Il socio primo fondatore partecipa all'Assemblea dei Soci con suo rappresentante, oltre al Presidente, che la presiede di diritto, ed esprime (3) tre rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente.
6. Sono Soci Fondatori la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e la Fondazione Montanari.
7. E' Socio Benemerito la Banca di Credito Cooperativo di Fano.

Art. 7 Soci

1. Possono ottenere la qualifica di Soci le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione e indipendentemente dalla data di adesione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro annuale di almeno euro 30.000 con impegno triennale.
2. A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto l'albo dei Soci.
3. I Soci partecipano all'Assemblea dei Soci con un rappresentante ciascuno e

designano globalmente, con votazione a maggioranza, due (2) rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione. In mancanza della designazione uno è nominato dal Sindaco e uno è nominato dal Presidente.

Art. 8 Soci Sponsor, Sponsor Tecnici e Amici della Fondazione

1. Possono ottenere la qualifica di Soci Sponsor, Sponsor Tecnici e Amici della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione e indipendentemente dalla data di adesione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo annuo o prestazioni di servizio.

Art. 9 Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza dei suoi componenti e su proposta del Presidente l'esclusione dei soci per:
 - morosità e/o inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti così come previsti dal contratto stipulato e dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
2. Nel caso di enti e/o società di persone fisiche e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - protesti di titoli di credito;
 - fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento e/o procedure concorsuali in genere.
3. I soci possono recedere dalla Fondazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Codice Civile.
4. Il recesso del Socio Promotore Primo Fondatore Comune di Fano comporta l'automatico scioglimento della Fondazione senza alcuna delibera da parte del C.d.A. della Fondazione.

Art. 10 Documenti normativi e programmatici

1. L'attività della Fondazione e i suoi rapporti con i terzi sono regolati, oltre che dal presente statuto, dai seguenti documenti:

- **Contratto d'Uso del Teatro (CUT)**

Viene elaborato, approvato e modificato di concerto dall'Amministrazione Comunale e dal C.d.A. della Fondazione. Regola le modalità, i tempi e le condizioni per l'utilizzo del teatro, ed eventualmente di altri luoghi di spettacolo, messi a disposizione della Fondazione per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

- **Contratto di Servizio Programmatico (COSP)**

Viene elaborato e modificato di concerto dall'Amministrazione Comunale e per essa dall'Assessorato alla Cultura e dal C.d.A. della Fondazione. Regola il rapporto tra Comune e Fondazione in merito ai servizi che la Fondazione fornisce al Comune a fronte dei contributi versati. In particolare tale documento definisce gli orientamenti e le

politiche culturali dell'Amministrazione la cui realizzazione viene delegata e affidata alla Fondazione Teatro dietro versamento di un contributo annuo. Tale documento dovrà inoltre stabilire con chiarezza e trasparenza gli ambiti di competenza culturale, organizzativa e programmatica della Fondazione e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Fano.

- **Documento di Programmazione ARTistica (DO.P.AR.)**

Lo redige il C.d.A. in rispondenza al COSP, tenendo eventualmente conto degli orientamenti e dei pareri espressi dall'Assemblea dei Soci ed eventualmente avvalendosi della consulenza del Sovrintendente. E' il documento cardine che definisce le linee politiche, strategiche e culturali dell'attività della Fondazione sulla base del quale il Sovrintendente elaborerà tutti i programmi annuali.

2. L'inosservanza del COSP da parte della Fondazione potrà comportare a giudizio dell'Amministrazione Comunale la cessazione dell'erogazione del contributo annuo nonché la risoluzione del CUT con conseguente inutilizzo del Teatro.
3. I documenti normativi e programmatici dovranno comunque essere coerenti con quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 11 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - l'Assemblea Generale dei Soci.
 - il Sovrintendente.
 - il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 12 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 7 membri, incluso il Presidente della Fondazione che lo presiede.
2. Il C.d.A. e quindi tutti i suoi membri ad esclusione del Presidente rimangono in carica fino alla fine della legislatura del Comune di Fano.
3. I componenti il consiglio debbono possedere, al momento della nomina e per la durata in carica, i requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 in quanto compatibili, nonché requisiti di professionalità inerenti, direttamente o indirettamente, alla direzione imprenditoriale o all'attività di produzione e diffusione dell'arte musicale e teatrale. L'eventuale venir meno dei requisiti di onorabilità comporta l'immediata decadenza dalla carica, che sarà pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta all'interessato delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo termine per fornire le proprie deduzioni.
4. Non possono essere nominati Consiglieri coloro che si trovano nella condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.p.p. Per reati che

incidono sulla moralità della persona e professionale.

5. Non possono essere nominati Consiglieri coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile.
6. I Consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. I componenti gli organi dell'amministrazione rispondono solo nei confronti di quest'ultima dell'esercizio delle proprie funzioni. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione nonché ad un comportamento riservato e rispettoso privo di manifestazioni polemiche. La disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione purchè queste non attengano all'attività di gestione economica.
7. Il Sindaco del Comune di Fano, Socio Promotore e primo Fondatore, nomina direttamente il Presidente e tre (3) componenti il C.d.A.
8. Il Presidente nomina un (1) componente del C.d.A.
9. Due (2) membri del C.d.A. sono designati globalmente dai Soci e nominati dal C.d.A.; in mancanza della designazione, uno è nominato dal Sindaco e uno dal Presidente.
10. Il Sindaco del Comune di Fano nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione da individuarsi fra figure autorevoli di sua fiducia.
11. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca.
12. I membri nominati dal Sindaco e dal Presidente vengono comunque a decadere - escluso il Presidente - in occasione di elezioni amministrative dell'ente locale che li ha designati. Rimangono in ogni caso prorogati fino alle nuove nomine. Per ragioni di continuità amministrativa il Presidente rimane in carica, di fatto e di diritto, per anni uno (1) dalla data di proclamazione del nuovo Sindaco, salvo dimissioni.
13. Il membro designato dai soci diversi dal Comune di Fano viene comunque a decadere in caso di cessazione del rapporto di adesione alla Fondazione del socio stesso.
14. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso; in tal caso, il socio che aveva nominato il socio decaduto provvede alla sostituzione.
15. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o altri motivi, di uno dei membri del C.d.A. della Fondazione, che peraltro rimangono in carica fino a sostituzione, il sostituto sarà designato dal Socio che lo aveva espresso. Il mandato del sostituto scadrà assieme a quello degli altri membri dell'organo di cui viene a far parte.
16. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al precedente punto 6 è considerato motivo di revoca per giusta causa per cui il Consigliere può essere revocato dal C.d.A. su proposta del Presidente. La revoca può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.
17. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, provvede a:
 - vagliare le richieste di adesione alla Fondazione da parte di nuovi soci partecipanti;
 - stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e

programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 1 e 2;

- fissare i criteri e i requisiti per divenire Soci della Fondazione, nonché procedere alla relativa nomina;
- nominare il Vicepresidente su proposta del Presidente;
- nominare e revocare su proposta del Presidente il Sovrintendente;
- nominare su proposta del Sovrintendente i Direttori Artistici e/o Musicali;
- nominare su proposta del Presidente il Direttore Amministrativo;
- nominare, se del caso, consulenti amministrativi, contabili, fiscali e del lavoro ritenuti necessari ai fini dell'attività della Fondazione;
- deliberare la dotazione organica ed i contratti di collaborazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- decidere sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo nonché il bilancio triennale;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare in merito a tutti gli atti che comportino variazioni del patrimonio;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- deliberare i compensi del Sovrintendente, dei dipendenti e dei collaboratori esterni;
- fissare le quote di contribuzione annuali dei soci stabilendone altresì i termini di versamento;
- ratificare i provvedimenti adottati con urgenza dal Presidente;
- deliberare sull'istituzione di sedi secondarie, uffici e filiali in Italia e all'estero;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

18. Le delibere dovranno essere adottate in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purchè ci sia il numero legale di quattro componenti. In seconda convocazione a maggioranza con almeno due componenti; in caso di parità di voto del Presidente vale doppio.
19. Qualora ne ravvisi l'opportunità ovvero la necessità per le attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può, su proposta del Presidente, nominare consulenti e/o direttori artistici per settori di attività o affidare a singoli consiglieri particolari incarichi.
20. Il Consiglio di Amministrazione redige e approva i documenti programmatici di sua competenza secondo quanto stabilito al precedente art. 10.
21. Qualora ne ravvisi una motivata necessità ed opportunità, il Consiglio di Amministrazione può decidere di assegnare al Sovrintendente anche l'incarico di Direttore Artistico.
22. Il Consiglio di Amministrazione provvede, ai sensi del successivo art. 16, all'assunzione del personale dipendente in pianta stabile nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro, il licenziamento dei dipendenti.
23. Il Consiglio di Amministrazione esercita un costante controllo sull'andamento della gestione, al fine di verificare il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario.
24. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato fermo restando la relativa copertura finanziaria.
25. I componenti il Consiglio che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione debbono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio sugli argomenti attinenti il conflitto di interessi.

26. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione percepiscono il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 13 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e Procuratori alle liti.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza dei componenti e su proposta del Presidente, un Vicepresidente.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
4. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo o gestionale della Fondazione.
5. In particolare il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Generale dei Soci;
 - formula e propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio nonché il bilancio triennale. La proposta di bilancio di esercizio è trasmessa al Collegio dei Revisori per la redazione della relazione di competenza almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione;
 - adotta, in caso di comprovata urgenza, i provvedimenti occorrenti ad evitare pregiudizi all'attività della Fondazione, richiedendone la ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;
 - può conferire deleghe ai consiglieri per funzioni ed attività della Fondazione.
6. Il Presidente è coadiuvato dal Sovrintendente nelle relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
7. Il Presidente assume anche la carica di Sovrintendente, fatta salva la possibilità che la carica di Sovrintendente venga conferita a soggetto diverso, nominato dal C.d.A. su proposta del Presidente stesso.

Art. 14 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa con lettera raccomandata, telegramma, comunicazione, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo atto a provare l'avvenuta comunicazione, con almeno cinque giorni di preavviso e, in caso di urgenza, con due giorni di preavviso.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal funzionario incaricato dalla Fondazione che lo redige, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 15 Il Sovrintendente

1. Il Sovrintendente può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, su proposta del Presidente e sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci, in persona di comprovate capacità ed esperienze manageriali.

2. In relazione al particolare incarico di responsabilità e rappresentanza il Sovrintendente deve possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88. L'eventuale venir meno dei requisiti anzidetti comporta l'immediata decadenza dalla carica, che sarà pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione scritta all'interessato delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo termine per fornire le proprie deduzioni. Così come i consiglieri di Amministrazione il Sovrintendente è tenuto alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione e/o sul funzionamento della Fondazione nonché ad un comportamento riservato rispettoso privo di manifestazioni polemiche. La disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione e/o di rappresentanza della stessa, purché queste non attengano all'attività di gestione economica.
3. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al precedente punto 2) il Sovrintendente può essere revocato, su proposta del Presidente, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno all'immagine e/o al decoro della Fondazione.
4. Il suo incarico è retribuito e regolato da apposita convenzione, dura 4 anni ed è rinnovabile.
5. Predisporre il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo da sottoporre al Presidente del C.d.A. per l'approvazione da parte del C.d.A. stesso.
6. Di concerto con il direttore artistico predisporre i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
7. Può collaborare con il C.d.A. alla redazione del Documento di Programmazione Artistica (DOPAR) così come stabilito dal precedente art. 10.
8. Dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione e organizzazione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali. In assenza del Direttore Amministrativo, provvede, in nome e per conto della Fondazione alla sottoscrizione di tutti i contratti.
9. Propone all'approvazione del C.d.A., direttori artistici e/o musicali individuandoli tra persone di comprovata esperienza e competenza musicale e teatrale in genere.
10. Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fornendo indicazioni periodiche sull'attività svolta.
11. Esercita ogni altro potere conferitogli dal Consiglio di Amministrazione.
12. Cura i rapporti con i soci in merito agli indirizzi di programmazione e all'acquisizione di nuove risorse, curando inoltre le relazioni al fine di ampliare la base sociale.
13. Svolge uno specifico ruolo di rappresentanza presso le istituzioni, la stampa e i media in genere per la tipica funzione di promozione e pubblicizzazione.
14. Il Sovrintendente può, in caso d'urgenza, in situazioni imprevedute o imprevedibili e sentito il Presidente, nominare collaboratori per prestazioni occasionali della cui attività risponde direttamente con ratifica del C.d.A. nei 60 gg. successivi.
15. Il Sovrintendente cessa dalla carica alla scadenza della convenzione e può essere riconfermato. Il Consiglio di Amministrazione può, su proposta del Presidente, revocare il Sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, per gravi violazioni delle direttive del Presidente o dei programmi consiliari così come stabiliti dai documenti programmatici di cui al precedente art. 10 o di altre deliberazioni consiliari o per altri gravi motivi che danno luogo a giusta causa. Il Sovrintendente può essere revocato inoltre per giustificato motivo in presenza di risultati economici di bilancio negativi della Fondazione.
16. Il Direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al Sovrintendente e

può essere riconfermato.

Art. 16 Il Direttore Amministrativo e Personale

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal C.d.A. su proposta del Presidente.
2. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. L'incarico è retribuito. Il Direttore Amministrativo percepisce il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.
4. Il Direttore Amministrativo coordina la tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice Civile., avvalendosi a tal fine di un professionista abilitato.
5. Provvede, in nome e per conto della Fondazione, alla sottoscrizione di tutti i contratti.
6. Risponde al Presidente e dallo stesso riceve le direttive.
7. La Fondazione modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
8. Al personale dipendente si applicano le norme del contratto di lavoro del C.C.N.L. dello Spettacolo.
9. Su concessione e disposizione da parte degli Enti Pubblici può utilizzare personale "comandato" o "facente funzione" di servizio.
10. Possono essere affidati a consulenti esterni gli adempimenti contabili fiscali, del lavoro, riguardanti la sicurezza in genere, la prevenzione, l'igiene e la sanità ed ogni altro incarico possa occorrere.

Art. 17 Assemblea Generale dei Soci

1. All'Assemblea Generale dei Soci partecipano tutti i Soci (esclusi i Soci Sponsor) con un membro a testa individuato nel legale rappresentante o persona di fiducia opportunamente delegato con delega scritta. Presiede il Presidente della Fondazione. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento dei contributi.

L'Assemblea dei Soci designa due rappresentanti nel C.d.A.

2. L'Assemblea ha il seguente compito: esprime pareri non vincolanti in merito ai bilanci sottoposti dal C.d.A., alle modifiche statutarie nonché in merito all'eventuale scioglimento della Fondazione.
3. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno.
4. L'Assemblea è convocata, di propria iniziativa, dal Presidente della Fondazione ovvero su richiesta di quattro Consiglieri di Amministrazione. L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata, telegramma, comunicazione fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo atto a provare l'avvenuta comunicazione, con almeno 8 giorni di preavviso e, in caso di urgenza, con 5 giorni di preavviso. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con il diritto di voto.

Art. 18 Il Collegio dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è nominato dal C.d.A. ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nell'elenco dei revisori contabili. Il Collegio nominerà, tra i suoi membri effettivi, il Presidente.

2. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da sottoporre al C.d.A. I Revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione astenendosi da qualunque intervento o valutazione non prettamente inerente al proprio ruolo e funzione.
3. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli artt. 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile.
5. I Sindaci possono essere retribuiti in base all'apposita tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo le normative vigenti.
6. Il Collegio resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 19 Revisione e Modifica dello Statuto

1. La proposta di revisione e/o modifica dello Statuto spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Essa è votata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20 Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pesaro al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, con lodo inappellabile, entro 90 giorni dalla nomina degli arbitri o dalla nomina del terzo arbitro da parte del Presidente del Tribunale di Pesaro.
3. La sede dell'arbitrato sarà Fano.

Art. 21 Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio potrà essere devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Comune di Fano, o ad altre associazioni con finalità senza scopo di lucro o ai fini di pubblica utilità, individuati dal C.d.A. Il Consiglio di Amministrazione verrà convocato per deliberare sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Prima della data fissata per la relativa delibera, il Consiglio di Amministrazione avrà cura di raccogliere sulla questione il parere dell'Assemblea Generale dei Soci da portare a conoscenza del Consiglio ai sensi del precedente art. 17, comma 2.
3. La delibera di scioglimento e di devoluzione dovrà essere approvata a maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio provvederà infine a maggioranza dei componenti in carica a deliberare la nomina dei liquidatori a norma dell'art. 11 disp. att. del Codice Civile sentiti i Sindaci Revisori.
5. Gli immobili in qualsiasi forma concessi in uso alla Fondazione dall'Amministrazione comunale di Fano torneranno nella piena disponibilità di quest'ultima.

Art. 22 Norma transitoria e clausola di rinvio

1. All'approvazione del presente Statuto tutti i Consiglieri della Fondazione decadono ad esclusione del Presidente. Essi restano comunque in carica fino alle nomina dei nuovi effettuati con le modalità e i termini previsti dal presente statuto. I contratti stipulati per l'assunzione del personale dipendente e dei quadri dirigenti a tempo determinato nonché le collaborazioni inerenti rapporti di lavoro a tempo determinato rimangono in vigore fino alla loro scadenza.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.